



## ISTRUZIONI MERAMENTE ESEMPLIFICATIVE DI AUSILIO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE

Si precisa che gli unici soggetti deputati a dare chiarimenti applicativi in merito agli elementi da autocertificare ex DPR 445/00 sono i Ministeri competenti all'adozione del Decreto Interministeriale 29 maggio 2020

*data ultimo aggiornamento: 08/06/2020*

**Per coloro che hanno percepito l'indennità relativa al mese di marzo, il contributo di aprile verrà erogato in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.**

### 1) ISCRITTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Possono accedere Iscritti ENPAP alla data del 23 febbraio 2020, **non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione** diretta la cui **attività** sia stata **limitata** dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'**emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Possono quindi richiedere il contributo **anche gli iscritti negli anni 2019 e 2020** (questi ultimi fino al 23 febbraio).

**Attenzione!** Sono altresì previsti **ulteriori requisiti** per l'accesso **di carattere reddituale** (vedi successivo punto 2) **e di incumulabilità con altre forme di copertura** previste a fronte dei provvedimenti legati all'emergenza Covid-19 (vedi successivo punto 4).

**NON SONO PREVISTI REQUISITI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

### 2) LIMITI REDDITUALI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

**Attenzione!** Tutte le richieste di contributo possono essere formulate solo da coloro la cui attività professionale sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono previste specifiche condizioni reddituali da rispettare che tengono conto del **reddito professionale conseguito dal richiedente**, da attestare mediante dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, per confermare le condizioni previste.

I casi previsti per l'accesso al contributo sono due:

#### Caso 1)

- aver conseguito nell'anno di imposta 2018 **redditi professionali inferiori a 35.000 euro**, ovvero in caso di iscrizione all'ENPAP con decorrenza negli anni 2019 o 2020 di aver conseguito redditi professionali inferiori al predetto importo;

#### Caso 2)

- aver conseguito nell'anno di imposta 2018 **redditi professionali compresi tra 35.000 euro e 50.000 euro**, ovvero in caso di iscrizione all'ENPAP con decorrenza negli anni 2019 o 2020 di aver conseguito redditi professionali compresi tra i predetti importi. Inoltre, devono essersi verificate (anche contestualmente) le successive condizioni:
  - ✓ avere cessato l'attività libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
  - ✓ avere ridotto o sospeso l'attività libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti 2019 o 2020 all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.

In base a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale l'ENPAP, provvederà a trasmettere all'Agenzia delle entrate e all'INPS apposito elenco delle indennità richieste e quelle corrisposte, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni dello Stato le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese, pena decadenza dai benefici, ancorché già percepiti.

### 3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata a partire dal 8 giugno 2020 e fino al 8 luglio 2020 **ESCLUSIVAMENTE** accedendo alla propria **area riservata**, nella sezione **“Prestazioni Assistenziali – Indennità Covid-19”**.

**Attenzione!** Non saranno ritenute ammissibili domande presentate con altre modalità.

Alla domanda on line deve essere allegata **copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale**.

Nella domanda dovranno essere riportate altresì le **coordinate bancarie** per l’accredito del contributo.

### 4) INCOMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRI BENEFICI PREVISTI DAL DECRETO “CURA ITALIA”

Possono accedere al contributo gli iscritti che:

- **non siano pensionati** (ENPAP o di altra Gestione Previdenziale)
- **non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**
- **non abbiano percepito il reddito di cittadinanza** oppure **altri benefici previsti dal Decreto “cura Italia”** dettagliatamente individuati dagli articoli:
  - **Art. 19** - *trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*
  - **Art. 20** - *Treatmento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria*
  - **Art. 21** - *Treatmento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*
  - **Art. 22** - *Cassa integrazione in deroga*
  - **Art. 27** - *Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Iscritti all’INPS)*
  - **Art. 28** - *Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago*
  - **Art. 29** - *Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali*
  - **Art. 30** - *Indennità lavoratori del settore agricolo*
  - **Art. 38** - *Indennità lavoratori dello spettacolo*
  - **Art.96** - *Indennità collaboratori sportivi*
- **non abbiano percepito le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020**, oppure il **reddito di emergenza** di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, **né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

**Può formulare richiesta di contributo anche l’iscritto che abbia un contestuale rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato**, purché per tale ultima attività non sia beneficiario di una delle sopra richiamate altre indennità incumulabili, fermo restando i limiti reddituali di cui al precedente punto 2).

**Per aver diritto al contributo, il richiedente non deve aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.**

**Attenzione!** Nella domanda dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di responsabilità riguardante l’assenza delle suddette condizioni ostative, a pena di decadenza del beneficio.  
L’autocertificazione sarà oggetto di controllo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

### 5) COMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRE PRESTAZIONI ENPAP

Il contributo erogato ai sensi del Decreto Interministeriale è compatibile con eventuali prestazioni assistenziali previste dall’ENPAP. Non può invece essere richiesto se si è titolari di pensione diretta erogata da ENPAP e/o da altra Gestione previdenziale (Es. INPS).

### 6) TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dal Decreto Interministeriale non costituisce reddito ai fini dell’imposizione fiscale.